

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05440/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2023, proposto da

Francesca Citera, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società “Farmacia Ci.Da S.r.l.”, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nicola Paesano, Teresita Di Giuda, Giuseppina D'Onghia, Antonia La Rocca, Angela Perrone e Laura Marino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a – del Decreto Dirigenziale n. 748 del 10.11.2023, con il quale la Regione Campania ha approvato la “graduatoria rettificata di cui all'Allegato A ... dei candidati partecipanti al concorso straordinario D.D. AGC Assistenza Sanitaria

Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 - Bando di Concorso Straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania in applicazione dell'art. 11, co. 3, D. L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.”, escludendo la ricorrente dell'assegnazione della sede farmaceutica prescelta;

b – ove e per quanto occorra, dell'avviso pubblicato in data 31.10.2023 sul sito istituzionale della Regione Campania, con il quale è stato previsto che “l'interpello avrà inizio in data 19 novembre 2023 e si concluderà in data 24 novembre 2023”;

c – ove e per quanto occorra ed ove lesivo, del Decreto Dirigenziale n. 92/2023 con il quale la Regione Campania ha disposto di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 1341/2023;

d - ove e per quanto occorra ed ove lesivo, del Decreto Dirigenziale n. 354/2023 con il quale la Regione Campania ha disposto di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2023;

e – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato all'odierna udienza camerale di rinunciare all'istanza cautelare, chiedendo la sollecita definizione del giudizio nel

merito e di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati utilmente collocati in graduatoria mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia all'istanza cautelare e di fissare fin d'ora l'udienza pubblica indicata in dispositivo per la trattazione di merito del ricorso, tenuto conto dell'importanza degli interessi coinvolti in relazione a procedura concorsuale avviata ormai da svariati anni;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, vd., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

Considerato che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della

notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso insieme all'elenco nominativo dei controinteressati può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;
- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) così dispone:

- a) dà atto della rinuncia all'istanza cautelare, nulla dovendosi statuire in ordine alle spese della presente fase;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 aprile 2024;
- c) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dell'Olio, Presidente FF, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Carlo Dell'Olio

IL SEGRETARIO